



Comune di Zoagli

ORIGINALE

Rep. n. 17 del 23/06/2017

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 17 DEL 21-06-2017

Ufficio: AMMINISTRAZIONE

N.Ufficio: 1

Oggetto: Ordinanza del Sindaco per motivi di igiene, sanità, pubblica incolumità, concernente le modalità di allontanamento e/o contenimento di ungulati appartenenti alla famiglia dei suidi, cinghiali

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di giugno, il Sindaco **ROCCA FRANCO**

Premesso che:

-agli uffici di questo Comune pervengono numerose segnalazioni sulla presenza nella parte urbanizzata e residenziale del territorio comunale, in generale in prossimità delle alture della città, anche nelle ore diurne, di ungulati "suidi", appartenenti alla specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, strade, piazze, viali, distacchi, cortili, nei giardini e parchi pubblici con potenziali rischi per la sicurezza delle persone, sia per i frequentatori delle aree verdi sia per automobilisti e motociclisti data la presenza degli ungulati anche sulla carreggiata, per pericolo di incidenti e pericoli di contagio di animali di affezione nelle zone interessate. Il cinghiale infatti è recettivo a numerose malattie virali, batteriche e parassitarie che possono avere un notevole interesse, diretto, per le altre popolazioni di animali selvatici, per gli animali domestici, ed indiretto, per l'uomo. Inoltre gli animali selvatici in libertà possono sviluppare in determinate situazioni episodi di aggressività con significativo pericolo per l'incolumità pubblica;

-la presenza di cinghiali all'interno del centro abitato è facilitata dalla presenza di vegetazione arbustiva dovuta alla mancata manutenzione dei terreni di proprietà presenti tra le case;

-l'attrazione di questi animali selvatici in città è ulteriormente incentivata dalla irresponsabilità di quelle persone che, del tutto scorrettamente e contravvenendo alle norme vigenti, li alimentano, avvicinandoli così in modo permanente alle case e creando frequenti pericoli per gli abitanti e la

circolazione stradale e favorendone la proliferazione strettamente connessa nelle specie selvatiche alla quantità di cibo reperibile;

Considerato che:

-tali situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute e alla sicurezza ed incolumità pubblica, con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani della città;

-gestire la fauna significa sempre più interagire in maniera complessa con svariate componenti sociali: emblematico è il caso della gestione del cinghiale, la cui presenza sempre più diffusa anche in ambito urbanizzato ha reso indispensabile l'adozione di articolate strategie operative per affrontare il problema dei danni che questa specie causa alle attività agricole, realizzando complesse iniziative di controllo faunistico con il coinvolgimento di A.T.C., Comuni, Enti Parco, Associazioni agricole, etc.;

-è peraltro evidente che a fianco di strategie di carattere pianificatorio debbano essere previsti interventi puntuali e a breve termine per consentire il contenimento della specie ed evitare il radicamento della stessa in aree urbanizzate con interventi da parte di soggetti competenti, di allontanamento e contenimento incruento nel rispetto di tutte le cautele imposte dalle norme vigenti e con un capillare presidio delle forze dell'ordine negli accessi alla zona;

Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte nell'area cittadina urbanizzata residenziale si debba operare per ridurre la presenza o il permanere di tali ungulati, organizzando apposita attività di vigilanza e contenimento;

VISTI:

gli articoli 1,10,18,19,26,27 della legge 11 febbraio 1992, n.ro 157 "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

-l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, nro 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

-l'art. 35 della legge regionale 1 luglio n.ro 29 "norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";

-l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, nro 267 "testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

-il D.L.vo n.ro 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;

-il regolamento Regionale 31 maggio 2016 nro 5 per la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'art.35 della legge Regionale 1 luglio 1994, n.ro 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

ORDINA

1. E' fatto divieto di fornire, comunque e in tutto il territorio comunale, bevande, alimenti o cibi di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari delle cucine private e/o pubbliche, agli ungulati "suidi", in specie cinghiali "Sus scrofa", non in cattività;
2. Tutti i cittadini abitanti nel Comune di Zoagli e proprietari di terreni all'interno del medesimo sono tenuti alla pulizia degli stessi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di affissione del presente atto all'Albo Pretorio.

MANDA

Alla Regione Liguria e comunque a chiunque spetti affinché provveda ad allontanare e/o contenere nelle aree urbanizzate, gli ungulati "suidi", in specie cinghiali "Sus scrofa", in condizioni idonee e con gli accorgimenti più opportuni per assicurare la sicurezza materiale delle cose e l'incolumità fisica delle persone, compresi anche gli addetti alle operazioni necessarie, evitando che la presenza di curiosi o astanti pregiudichino o compromettano le articolate strategie operative per affrontare il problema dei pericoli e dei danni che queste specie determinano per l'igiene, la sicurezza della circolazione di pedoni, veicoli e animali.

All'occorrenza, è istituita un'area cautelare di garanzia, circoscritta quando è necessario e funzionale ad assicurare la riuscita delle attività opportune per la soluzione più rapida della criticità, in cui a chiunque non è consentito- in base alle normative vigenti e sopra richiamate- lo stazionamento, il transito e la circolazione di veicoli, animali e persone, fatta eccezione per i veicoli di servizio e il personale addetto e incaricato dalle competenti Autorità; il perimetro dell'area interessata, le strade di accesso, e gli spazi pubblici limitrofi, quali spazi minimi necessari, sono pertanto temporaneamente e occasionalmente interdetti e per questo presidiati dalle forze di polizia, compreso il personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale, senza che sia necessaria la preventiva e capillare pubblicità all'utenza e alla cittadinanza; eventuali motivate deroghe, di carattere eccezionale e per situazioni imprevedibili e non programmabili, saranno valutate, caso per caso e, all'occasione, dalle Forze di polizia presenti in loco, previa opportuna consultazione tra gli interessati.

La presente ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dalla affissione all'Albo Pretorio.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura,- Ufficio Territoriale del Governo di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Genova, al Comando Stazione Carabinieri di Zoagli, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Genova, al Comando Provinciale del Corpo Forestale di Genova, alla Regione Liguria, al Corpo di Polizia Municipale di Zoagli.

AVVERTE

1. Che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti leggi, è punita ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 18/8/2000 nro 267.
2. Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
2. La comunicazione della presente ordinanza all'Area Tecnica e al Comando di Polizia Municipale.
3. La trasmissione della presente ordinanza alla regione Liguria e alla Prefettura di Genova.

Zoagli, 21/06/2017

IL SINDACO

